



LUIGI ZUCCARI*

TRIBUNALI PENALI MISTI E LIMITI ALLA SOVRANITÀ IL CASO DELLE CAMERE SPECIALI DEL KOSOVO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Considerazioni generali sui tribunali penali misti. – 3. Le Camere speciali del Kosovo: origini, mandato e giurisdizione. – 3.1. Le ragioni che hanno determinato l'istituzione delle Camere speciali del Kosovo. – 3.2. Il processo di istituzione delle Camere e il quadro giuridico che ne disciplina il funzionamento. – 3.3. Le Camere speciali del Kosovo come tribunale penale internazionale con elementi (pochi) di diritto interno. – 4. Le Camere speciali e loro impatto sull'esercizio delle funzioni sovrane del Kosovo. – 4.1. Brevi considerazioni sul concetto di "sovrànità" alla base dell'analisi. – 4.2. Le circostanze suscettibili di incidere sull'esercizio della sovranità del Kosovo derivanti dall'istituzione delle Camere speciali. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Il 10 settembre 2024 *the Appeal panel* delle Camere speciali del Kosovo - il tribunale misto istituito nel 2015 per giudicare i crimini commessi dall'esercito di liberazione del Kosovo (di seguito anche "UÇK") durante il conflitto della NATO contro la Repubblica federale di Jugoslavia¹ - ha condannato a 15 anni di carcere Salih Mustafa, ex comandante dell'UÇK, giudicandolo colpevole di aver commesso una serie di crimini di guerra, in particolare atti di tortura, trattamenti crudeli, detenzioni arbitrarie e omicidi². Per gli stessi crimini, il 16 luglio 2024, il *Trial panel* delle Camere (primo grado di giudizio) aveva dichiarato colpevole Pjetër Shala, anch'egli ex membro dell'esercito di liberazione kosovaro, a cui è stata comminata una pena di 18 anni³. È ancora in corso di svolgimento, invece, il procedimento

* Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Sapienza Università di Roma – Fondazione Arangio-Ruiz per il diritto internazionale.

¹ Per un'analisi approfondita dei vari aspetti giuridici derivanti dal conflitto in Kosovo, v. E. SCISO (a cura di), *L'intervento in Kosovo. Aspetti internazionalistici e interni*, Milano, 2001; N. RONZITTI (a cura di), *Nato, conflitto in Kosovo e costituzione italiana*, Milano, 2000; P. PICONE, "La guerra del Kosovo" e il diritto internazionale generale, in *Rivista di diritto internazionale*, 2000, p. 309 ss.

² *Specialist Prosecutor v. Salih Mustafa*, Case No. KSC-BC-2020-05/KSC-CA-2023-02/KSC-SC-2024-02, sentenza del 10 settembre 2024.

³ *Specialist Prosecutor v. Pjetër Shala*, Case No. KSC-BC-2020-04/KSC-CA-2024-03, sentenza del 16 luglio 2024.

giudiziario che vede coinvolto Hashim Thaçi, Presidente della Repubblica del Kosovo fino al momento dell'incriminazione⁴, accusato di crimini di guerra e crimini contro l'umanità insieme ad altri importanti *leader* politici del Paese balcanico⁵.

Nonostante questa recente attività giudiziaria, piuttosto intensa, le Camere speciali non sono mai riuscite a guadagnare l'attenzione degli internazionalisti. Salvo qualche breve e raro momento di "notorietà", circoscritto agli anni immediatamente successivi alla loro istituzione, le Camere speciali hanno operato per lo più in modo "anonimo", senza destare particolare interesse nella dottrina, anche a causa della loro giurisprudenza esigua e non particolarmente interessante. L'attenzione degli studiosi, infatti, si è spesso (se non "esclusivamente") concentrata sull'analisi della natura giuridica di tali tribunali che, a onor del vero, presentano dei tratti molto peculiari essendo formalmente incardinati nell'ordinamento interno del Kosovo ma presentando, al contempo, un elevato grado di "internazionalizzazione"⁶.

Tuttavia, questo contributo tenta di distinguersi dalle indagini dottrinali precedenti nella misura in cui muove da un'ipotesi di ricerca differente, volta a stabilire se, dall'istituzione, dal funzionamento o, più in generale, dall'operato delle Camere speciali possano nascere dei limiti alla sovranità del Kosovo, già sufficientemente contestata. Più precisamente, ci si chiede se l'istituzione di un tribunale speciale misto come le Camere *de quibus*, dotato di una struttura, di una composizione e di regole di funzionamento del tutto peculiari, possa rappresentare per le autorità del Paese balcanico una limitazione all'esercizio delle proprie funzioni sovrane.

Al fine di rispondere a tale interrogativo, sarà necessario fare chiarezza, in via preliminare, anche sulla natura giuridica delle Camere speciali, non soltanto per verificare la fondatezza della posizione dottrinale dominante che le colloca nella "famiglia" dei tribunali penali misti, ma soprattutto perché dal grado di "internazionalizzazione" di questi tribunali dipende anche il livello di controllo, ossia il grado di sovranità che le autorità del Kosovo possono legittimamente esercitare su questi organi giudiziari. Tale controllo⁷, ovviamente, sarà: esclusivo o maggiore, nel caso in cui le Camere si rivelassero a tutti gli effetti dei tribunali interni; minore o comunque "condiviso", laddove si dimostrino dei tribunali misti⁸; del tutto

⁴ *Specialist Prosecutor v. Hashim Thaçi et al.*, Case No. KSC-BC-2020-06. Dettagli ulteriori disponibili al [link](https://www.scp-ks.org/en) <https://www.scp-ks.org/en>.

⁵ Per una rassegna recente dell'attività giudiziaria di tali tribunali, v. in questa *Rivista*, A. PELLICONI, *Yesterday's heroes, today's criminals: The work of the Kosovo Specialist Chambers and the controversial role of criminalisation in transitional justice*, nonché sempre in questa *Rivista*, *Osservatorio sui Tribunali penali internazionali*, 4/2023, pp. 960-968.

⁶ Per gli studi sulla natura giuridica delle Camere speciali del Kosovo, si rinvia a S. WILLIAMS, *The Specialist Chambers of Kosovo: The Limits of Internationalization*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, pp. 25-52; E. CIMIOTTA, *The Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office in Kosovo: The Regionalization of International Criminal Justice in Context*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, 53-72; M. HOLVOET, *The Continuing Relevance of the Hybrid or Internationalized Justice Model: The Example of the Kosovo Specialist Chambers*, in *Criminal Law Forum*, 2017, p. 45.

⁷ Quando si fa riferimento alla capacità del Kosovo di "esercitare un controllo sulle Camere speciali", si allude, ovviamente, all'eventuale possibilità riconosciuta alle autorità di Pristina di governare aspetti quali la composizione delle Camere, la collocazione della sede, le procedure di funzionamento, la nomina dei giudici, ecc. Non ci si riferisce, certo, alla possibilità di controllare/influenzare le pronunce delle Camere.

⁸ Secondo C. P. R. ROMANO, A. NOLLKAEMPER, J. K. KLEFFNER, *Internationalized Criminal Courts and Tribunals*, New York, 2004, p. 5, i tribunali misti vengono istituiti «when national authorities regard the administration of justice as an essential attribute of sovereignty».

assente (o quasi), nella misura in cui siano considerati alla stregua di un tribunale internazionale⁹.

In questa prospettiva, dunque, le riflessioni sulla natura giuridica delle Camere diventano funzionali all'obiettivo principale di questo lavoro, ossia individuare nel processo costitutivo di tali tribunali, nel loro operato o in generale nelle competenze che gli vengono riconosciute dagli strumenti istitutivi, dei limiti all'esercizio delle funzioni sovrane del Kosovo che potrebbero avere un impatto non soltanto sull'autorevolezza delle istituzioni kosovare, ma anche sulla soggettività stessa del Paese balcanico.

Tuttavia, occorre precisare che questa indagine non ha la pretesa di giungere a conclusioni definitive circa la soggettività internazionale del Kosovo o la sua statualità. Un'analisi di questo genere, infatti, richiederebbe una riflessione ulteriore, ben più articolata di quella che proponiamo nel presente lavoro; sarebbe necessario, quantomeno, approfondire il complesso e delicato tema della soggettività internazionale dello Stato, del ruolo del riconoscimento, del principio di effettività e del fenomeno emergente (e ancora contestato) della soggettività internazionale fondata sulla legittimazione delle organizzazioni internazionali, in particolare delle Nazioni Unite¹⁰. Vista la complessità di un'analisi in questo senso, che dovrebbe essere oggetto di un lavoro autonomo, nella presente ricerca ci limitiamo ad individuare i limiti all'esercizio delle funzioni sovrane del Kosovo derivanti dall'istituzione e dall'attività delle Camere speciali, senza stabilire se tali (eventuali) limiti siano o meno suscettibili di incidere sulla capacità giuridica del Paese balcanico.

2. Considerazioni generali sui tribunali penali misti

Con le locuzioni “tribunali penali misti”, “corti penali internazionalizzate” o “*hybrid courts*” si fa riferimento a istituzioni giudiziarie penali che coniugano alcune caratteristiche proprie dei tribunali interni con altre che qualificano, più specificamente, la giurisdizione penale internazionale¹¹.

⁹ Secondo O. HAGYE, *Hybrid Tribunals: A Necessary Mechanism for Post-Conflict Nations?*, in *Review of Litigation*, 2022, pp. 120, «International tribunals magnify the tension between international law and state sovereignty because they require each state party to relinquish authority under an international agreement. States, and especially states transitioning from conflict, need to feel that their sovereignty is being respected when it comes to criminal justice and international law».

¹⁰ Per una panoramica generale delle diverse teorie dottrinali in materia di soggettività dello Stato, v., G. GUARINO, *Per una definizione della struttura normativa del diritto internazionale contemporaneo*, Napoli, 2021, p. 253; A. TANCREDI, *Lo Stato nel diritto internazionale tra effettività e legalità/legittimità*, in *Ars Interpretandi*, 2011, p. 131-172; G. ARANGIO-RUIZ, *La persona internazionale dello Stato*, Tratto dal digesto delle discipline pubblicistiche, Milano, 2008, p. 42 ss.; E. MILANO, *Unlawful Territorial Situations In International Law: Reconciling Effectiveness, Legality And Legitimacy. Reconciling Effectiveness, Legality and Legitimacy*, Leiden, 2006; M. KOSKENNIEMI, *The Future of statehood*, in *the Harvard International Law Journal*, 1991, 397-410; J. CRAWFORD, *The Criteria for Statehood in International Law*, in *British Year Book of International Law*, 1975, p. 93. ss.

¹¹ Per un approfondimento specifico sui tribunali penali misti, si rimanda a K. AINLEY, M. KERSTEN, *Resilience and the Impacts of Hybrid Courts*, in *Leiden Journal of International Law*, 2020, p. 969 ss.; B. VAN SCHAACK, *The Building Blocks of Hybrid Justice*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 2016, p. 169 ss.; C. STAHN, *Tribunals are Dead, Long Live Tribunals: MICT, the Kosovo Specialist Chambers and the Turn to New Hybridity*, in *European Journal of International Law – TALK*, 2016, disponibile al link <https://www.ejiltalk.org/tribunals-are-dead-long-live-tribunals-mict-the-kosovo-specialist-chambersand-the-turn-to-new-hybridity/>; A. FICHELBERG, *Hybrid Tribunals. A Comparative Examination*, New York, 2015; A. DEL VECCHIO, *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Bari, 2015; C. RAGNI, *I tribunali penali internazionalizzati. Fondamento, giurisdizione e diritto applicabile*,

I tribunali penali misti vengono istituiti, generalmente, in aree di crisi, al termine di un conflitto, per mettere fine all'impunità dei crimini commessi durante le ostilità e per promuovere i valori della pace, della sicurezza e dello stato di diritto¹². Le corti ibride, oggi, vengono comunemente considerate uno strumento utile per favorire la riconciliazione nazionale, in una prospettiva di *state-building*¹³, in quanto da un lato si presentano imparziali e oggettive come un tribunale internazionale, dall'altro godono dei benefici e della legittimazione locale propria di una istituzione radicata nel territorio.

I tribunali penali misti presentano delle caratteristiche peculiari che li distinguono abbastanza nettamente sia dai tribunali internazionali penali, sia da quelli interni. I tratti distintivi dei tribunali ibridi si rinvergono, in particolare, con riferimento a tre aspetti principali: la loro giurisdizione; la loro struttura organizzativa e le finalità che perseguono¹⁴.

Con riferimento specifico alla giurisdizione, le corti ibride si distinguono perché, diversamente dai tribunali interni e da quelli internazionali, sono chiamate ad applicare tanto il diritto internazionale penale, sia di origine consuetudinaria che pattizia, quanto il diritto penale interno, come dimostrano gli strumenti istitutivi della Corte speciale centroafricana¹⁵, della Corte speciale per la Sierra Leone,¹⁶ delle Camere straordinarie per la Cambogia¹⁷ e delle Camere speciali del Kosovo¹⁸.

Anche sotto il profilo organizzativo, le corti ibride, sebbene abbiano strutture molto differenti l'una dall'altra, presentano dei tratti comuni.

Diversi autori in dottrina, ad esempio, hanno messo in rilievo come le corti ibride, contrariamente ai tribunali penali internazionali che risiedono all'Aja, vengono fisicamente collocate nello Stato dove si sono verificati i crimini¹⁹ sebbene, in casi specifici, possano prevedere anche delle sedi all'estero per garantire l'imparzialità dei procedimenti e la sicurezza dei testimoni. Sempre con riferimento agli aspetti organizzativi e strutturali, va rammentato un ulteriore e più qualificante elemento distintivo dei tribunali ibridi che attiene alla loro composizione, per l'appunto "mista". Tali corti, infatti, si compongono sempre di personale sia interno che internazionale. Lo *staff* di provenienza estera viene individuato, in genere, da organizzazioni internazionali, il più delle volte dalle Nazioni Unite o, come vedremo a breve con riferimento alle Camere speciali del Kosovo, dall'Unione europea.

Milano, 2012; E. CIMIOTTA, *I tribunali penali misti*, Milano, 2009; L. A. DICKINSON, *The Promise of Hybrid Courts*, in *American Journal of International Law*, 2003, p. 295 ss.

¹² Sulle finalità metagiuridiche dei tribunali penali misti, ampiamente condivise dalla dottrina, si tornerà a breve.

¹³ A titolo di esempio, possiamo rammentare che l'istituzione dei *Regulation 64 panels* in Kosovo, ossia del tribunale misto istituito nell'ambito della missione UNMIK, aveva espressamente l'obiettivo di contribuire alla costruzione di un sistema giudiziario nuovo e all'instaurazione di relazioni pacifiche tra differenti gruppi sociali. V. Regolamento 2000/64 *on assignment of international judges/prosecutors and/ or change of venue*, del 15 dicembre 2000.

¹⁴ Così, v. O. HAGYE, *Hybrid Tribunals: A Necessary Mechanism for Post-Conflict Nations?*, op. cit., pp. 105-138; B. VAN SCHAACK, *The Building Blocks of Hybrid Justice*, op. cit., p. 169; E. CIMIOTTA, *I tribunali penali misti*, op. cit.

¹⁵ *Loi organique n. 15.003 du 3 Juin 2015 portant creation, organisation et fonctionnement de la Cour pénal spécial.*

¹⁶ *Statute of the Special Court for Sierra Leone*, 16 January 2002, art. 1.

¹⁷ *Law On The Establishment Of The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea*, adopted by the National Assembly on 2 January 2001, art. 2.

¹⁸ *Law No.05/L-053 on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office*, del 3 agosto 2015, art. 12.

¹⁹ Tra questi autori, in particolare, v. P. MCAULIFFE, *Hybrid Tribunals at Ten: How International Criminal Justice's Golden Child Became an Orphan*, in *Journal of International Law and International Relations*, 2011, p. 1; R. MUHARREMI, *The Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office*, in *Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 2016, p. 976; B. VAN SCHAACK, *The Building Blocks of Hybrid Justice*, op. cit., p. 169.

Ultimo, ma non meno importante, elemento che accomuna i tribunali penali misti e che li distingue nettamente dai tribunali internazionali e da quelli interni, lo si rinviene nel modo di operare di queste istituzioni giudiziarie e nelle finalità che perseguono.

L'obiettivo fondamentale delle corti ibride, infatti, non è soltanto quello di punire le condotte criminose più gravi; invero, le finalità dei tribunali penali misti non sono soltanto quelle dettate dal diritto. Al contrario, l'attività giurisdizionale di questi organi è spesso orientata al perseguimento di obiettivi "metagiuridici", come la riconciliazione nazionale, il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie nel Paese interessato, la formazione dei giudici e degli operatori del diritto nei territori in questione, la nascita di una coscienza giuridica nazionale orientata ai valori della pace e della sicurezza sociale²⁰. Questi tribunali, infatti, essendo collocati nello Stato dove sono state commesse le condotte criminose e prevedendo la partecipazione di giudici e procuratori del luogo, non soltanto possono meglio intercettare le esigenze della popolazione locale, ma sono anche meno esposti alla critica di rappresentare la *longa manus* di una giustizia internazionale imposta²¹.

Peraltro, gli obiettivi di "transitional justice" e di "state-building"²², che perseguono i tribunali penali misti, sono spesso prevalenti rispetto alle finalità dell'ordinamento giuridico²³. Del resto, che le esigenze del diritto penale non siano prioritarie nel caso delle corti ibride, lo dimostra il fatto che molti di questi tribunali sono stati istituiti anche decenni dopo la consumazione dei crimini che intendono giudicare²⁴, con tutte le conseguenze che questo comporta con riferimento, ad esempio, alla raccolta delle prove, all'acquisizione e alla genuinità delle testimonianze e alla possibilità di condurre effettivamente in tribunale i responsabili delle condotte criminali.

²⁰ In questo senso, vedi tra gli altri, C. P. R. ROMANO, A. NOLKAEMPER, J. K. KLEFFNER, *Internationalized Criminal Courts and Tribunals*, op. cit., p. 16 ss.; O. HAGYE, *Hybrid Tribunals: A Necessary Mechanism for Post-Conflict Nations?*, op. cit., pp. 105-138; E. CIMIOTTA, *I tribunali penali misti*, op. cit., p. 431. Inoltre, consulta INSTITUTE OF GLOBAL AFFAIRS AND WAYAMO FOUNDATION, *Dakar Guidelines on the Establishment of Hybrid Courts*, 2019.

In questa prospettiva, peraltro, sembra evidente come i tribunali penali misti possano rappresentare un utile strumento in vista del raggiungimento dell'obiettivo n. 16 dell'Agenda ONU 2030, che mira, in particolare, a promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale, a garantire pari accesso alla giustizia per tutti (target n. 3), a sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti (target n. 6) e a garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo ad ogni livello (target n. 7).

²¹ Non va dimenticato, infatti, che i tribunali internazionali *ad hoc*, tanto il Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, quanto quello per i crimini commessi in Ruanda sono stati istituiti, non su iniziativa delle autorità locali, ma attraverso risoluzioni del Consiglio di sicurezza adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta. Nello specifico, v. Consiglio di sicurezza, *risoluzione 827*, del 25 maggio 1993 e *risoluzione 955*, dell'8 novembre 1994.

²² Per approfondire il collegamento tra i tribunali penali misti e il concetto di "transitional justice", v. M. S. CATALETA, *The Kosovo Specialist Chambers, An International Tribunal Inside The National Judicial System*, in *Journal of International Criminal Law*, 2022, p. 1 ss.; M. ATKINS, *Ghosts of Kosovo: A Test for International Criminal Law in the Balkans*, in *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution*, 2022, pp. 1-24. Sull'approccio delle Nazioni Unite al concetto di "transitional justice", v. U.N. Secretary-General, *Guidance Note of The Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, (U.N. Doc. ST/SG(09)/A652), 2010.

²³ Sul punto, v. S. L. OCHS, K. WALTERS, *Forced Justice: The Kosovo Specialist Chambers*, in *Duke Journal of Comparative and International Law*, 2022, 239-285; E. CIMIOTTA, *I tribunali penali misti*, op. cit., p. 431, il quale sottolinea la «prevalenza dell'elemento "pacificatore" su quello giurisdizionale».

²⁴ Un esempio emblematico in tal senso, sono le Camere straordinarie della Cambogia che hanno cominciato ad operare soltanto nel 2006, con l'obiettivo di perseguire i crimini commessi dai Khmer Rossi tra il 1975 e il 1979. In modo simile, si potrebbe far riferimento alla Corte penale speciale centroafricana, istituita con la *Loi organique n. 15.003 du 3 Juin 2015 portant creation, organisation et fonctionnement de la Cour penale speciale*, del 2015 che si propone di giudicare i crimini commessi a partire dal 1° gennaio del 2003. Similmente, le Camere speciali del Kosovo sono state istituite nel 2015 (operative dal 2017) per punire i crimini commessi dal 1998 al 2000.

Ciò posto, va precisato che tra gli elementi qualificanti la natura mista di un tribunale non va annoverato lo strumento giuridico sulla base del quale tali organi vengono istituiti. La prassi, infatti, ci dimostra come i tribunali ibridi possono trovare il loro fondamento giuridico in un accordo internazionale tra le Nazioni Unite e lo Stato interessato²⁵, in un provvedimento normativo interno²⁶ o in un atto adottato da un'organizzazione internazionale, nello specifico, dalle Nazioni Unite²⁷.

Queste considerazioni preliminari, che mettono in evidenza i tratti comuni delle istituzioni giudiziarie generalmente ricondotte nella “famiglia” dei tribunali penali misti, non devono indurci a ritenere, però, che quella delle corti ibride sia una categoria omogenea.

Al contrario, alcuni autori hanno notato come il grado di “internazionalizzazione” dei tribunali penali misti possa variare considerevolmente a seconda dell'organo di volta in volta considerato. In questa prospettiva, la dottrina, in particolare quella anglosassone, ha individuato nella categoria concettuale dei tribunali penali misti due sottocategorie: gli “*international tribunals with domestic elements*” e le “*internationalized domestic courts*”²⁸.

In alcuni casi, infatti, gli elementi di internazionalizzazione del tribunale sono evidenti e prevalenti rispetto ai tratti che lo accomunano a una corte interna. In queste circostanze, si è soliti utilizzare la nomenclatura “*international tribunals with domestic elements*”. Un esempio di tribunale penale misto in cui è prevalente la dimensione internazionale è quello della Corte speciale per la Sierra Leone, non tanto perché è stata istituita su impulso del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite²⁹ e il suo atto fondativo è rappresentato da un accordo internazionale tra l'Organizzazione e lo Stato africano³⁰, ma perché lo Statuto della Corte riconosce al Segretario generale dell'ONU il potere di incidere in modo determinante sul funzionamento del Tribunale nominando, ad esempio, il Procuratore generale e la maggioranza dei giudici che lo compongono³¹.

In altre circostanze, invece, le corti ibride hanno forti collegamenti con la giurisdizione interna, presentandosi come parte integrante dell'apparato giudiziario del Paese in cui vengono istituite. Un esempio di questo tipo può essere rinvenuto nelle Camere straordinarie della Cambogia create al fine di giudicare i crimini commessi dai Khmer Rossi tra il 1975 e il 1979 durante la guerra civile³². Tali Camere, come è avvenuto anche per la Corte penale

²⁵ È questo il caso, ad esempio, della Corte speciale per la Sierra Leone. In questo senso, v. *Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone*, del 16 gennaio 2002.

²⁶ A questo proposito, si può portare l'esempio delle Camere straordinarie per la Cambogia, istituite con la legge “*On The Establishment Of The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea*”, adopted by the National Assembly on 2 January 2001, sebbene siano divenute operative solo dopo l'accordo tra lo Stato e le Nazioni Unite. Ancora più calzante, l'esempio della Corte speciale centroafricana, istituita con *Loi organique n. 15.003 du 3 Juin 2015 portant creation, organisation et fonctionnement de la Cour penale speciale*.

²⁷ Il riferimento, in questo caso, sono i *Regulation 64 panels* del Kosovo, creati con il Regolamento 2000/64 *on assignment of international judges/prosecutors and/or change of venue*, del 15 dicembre 2000 e gli *Special panels* del Timor orientale istituiti, invece, attraverso il Regolamento 2000/15 *on the establishment of panels with exclusive jurisdiction over serious criminal offences*, del 6 giugno 2000.

²⁸ S. L. OCHS, K. WALTERS, *Forced Justice: The Kosovo Specialist Chambers*, op. cit., p. 248; R. MUHARREMI, *The Kosovo Specialist Chambers*, op. cit., p. 989.

²⁹ Consiglio di Sicurezza, risoluzione 1315 (2000), del 14 agosto 2000.

³⁰ *Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone*, del 16 gennaio 2002.

³¹ *Statute for the Establishment of a Special Court for Sierra Leone*, del 16 gennaio 2002, artt. 2 e 3.

³² *Law On The Establishment Of The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*, art. 9 e seguenti.

speciale centroafricana³³, sono state create sulla base di una iniziativa autonoma del Parlamento nazionale che il 10 agosto 2001 ha promulgato la legge “on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia”. Oggi le Camere straordinarie della Cambogia presentano una forte connotazione nazionale. Sono composte in maggioranza da giudici nominati dalle autorità cambogiane e lo Stato mantiene un controllo capillare anche sulla nomina di altre figure “chiave”, come ad esempio i procuratori del Tribunale³⁴.

Oltre a queste due sottocategorie di tribunali penali misti, una parte della dottrina ha individuato una terza tipologia di corti ibride riconducibile a quelle istituzioni giudiziarie miste istituite direttamente dalle Nazioni Unite nell’ambito delle operazioni finalizzate all’amministrazione provvisoria di territori³⁵. Il riferimento specifico è alle missioni lanciate nel 1999 in Kosovo (UNMIK)³⁶ e nel Timor Orientale (UNTAET)³⁷ attraverso le quali l’ONU ha esercitato poteri legislativi, esecutivi e, nondimeno, giudiziari al fine di favorire il processo di transizione e di indipendenza dei territori e delle popolazioni interessate. In entrambi i casi, evidenziano alcuni autori, i tribunali penali misti che sono stati istituiti dall’ONU, ossia i *Regulation 64 panels*³⁸ in Kosovo e gli *Special panels* nel Timor Orientale³⁹, assumono dei tratti sensibilmente differenti rispetto ai tribunali menzionati in precedenza, se non altro perché sono stati istituiti sulla base di un atto che potremmo definire “autoritativo”⁴⁰ delle Nazioni Unite e si pongono quale obiettivo fondamentale quello di favorire il processo di indipendenza dei territori e delle comunità umane coinvolte.

In questo panorama, già di per sé sufficientemente disomogeneo, si collocano le Camere speciali del Kosovo che, sebbene siano state formalmente istituite come parte integrante del sistema giudiziario kosovaro, presentano una forte connotazione internazionale.

³³ Sul punto v. *Loi organique n. 15.003 du 3 Juin 2015 portant creation, organisation et fonctionnement de la Cour penale speciale*. Per approfondire il funzionamento e la natura di questo tribunale speciale, v. A. J. PALMA, *La Corte Penale Speciale Centroafricana: un promettente modello di tribunale internazionale penale misto*, in questa Rivista – Osservatorio sui tribunali internazionali penali, 2/2019, p. 390 – 401.

³⁴ *Law On The Establishment Of The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*, art. 9 e seguenti.

³⁵ M. CASTELLANETA, *La cooperazione internazionale fra Stati e Tribunali penali internazionali*, Bari, 2002. A. DEL VECCHIO, *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, op. cit.

³⁶ Consiglio di sicurezza, risoluzione 1244 (1999), del 10 giugno 1999.

³⁷ Consiglio di sicurezza, risoluzione 1272 (1999), del 25 ottobre 1999.

³⁸ I *Regulation 64 panels* del Kosovo sono stati fondati con il Regolamento 2000/64 *on assignment of international judges/prosecutors and/or change of venue*, del 15 dicembre 2000.

³⁹ Gli *Special panels* del Timor orientale, invece, sono stati istituiti attraverso il Regolamento 2000/15 *on the establishment of panels with exclusive jurisdiction over serious criminal offences*, del 6 giugno 2000.

⁴⁰ Entrambe le istituzioni giudiziarie, infatti, trovano il loro fondamento giuridico in un regolamento adottato dal Rappresentante speciale del Segretario generale. Sul valore giuridico dei regolamenti del Rappresentante speciale si è espressa la CIG *Advisory Opinion on “Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo”*, 22 July 2010, par. 88, dove «The Court observes that UNMIK regulations, including regulation 2001/9, which promulgated the Constitutional Framework, are adopted by the Special Representative of the Secretary-General on the basis of the authority derived from Security Council resolution 1244».

3. *Le Camere speciali del Kosovo: origini, mandato e giurisdizione*

3.1. *Le ragioni che hanno determinato l'istituzione delle Camere speciali del Kosovo*

Tra le principali ragioni che hanno determinato l'istituzione delle Camere speciali del Kosovo c'è la pubblicazione dell'ormai noto volume *“La caccia. Io e i criminali di guerra”*⁴¹, di Carla Del Ponte, ex procuratrice capo del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia. Nel libro, il magistrato svizzero accusa i *leader* dell'esercito di liberazione del Kosovo di aver commesso, durante e dopo il conflitto, indicibili violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ai danni non soltanto dei serbi, ma anche di individui albanesi e kosovari sospettati di collaborare con le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia.

Le accuse mosse dall'ex procuratrice contro i militari kosovari sono gravissime; secondo quanto riportato nel volume, alcuni elementi dell'esercito di liberazione del Kosovo si sarebbero macchiati non soltanto di atti di tortura, uccisioni e sparizioni forzate, ma avrebbero posto in essere anche altre attività criminali, tra cui l'espianto e il traffico di organi per destinarli al mercato nero internazionale. Le condotte criminali dei militari kosovari, secondo Del Ponte, avrebbero avuto luogo in larga misura in territorio albanese e sarebbero state realizzate per lo più al termine del conflitto internazionale tra le forze NATO e le forze serbe⁴², vale a dire a partire dal mese di giugno del 1999 quando l'UÇK aveva assunto il controllo effettivo di porzioni importanti del territorio del Kosovo e di alcune zone nel nord dell'Albania⁴³.

La pubblicazione del volume suscitò un certo sdegno nella Comunità internazionale, in particolare in seno al Consiglio d'Europa che nominò uno *special rapporteur*, Dick Marty, al fine di verificare le gravi condotte imputate ai *leader* dell'esercito di liberazione del Kosovo.

Il rapporto, prodotto nel 2011 dallo *special rapporteur*⁴⁴, confermava nel complesso i fatti denunciati da Carla Del Ponte e descriveva nel dettaglio le gravi violazioni dei diritti umani commesse dall'UÇK, incluse quelle riguardanti il traffico di organi. Anche lo *Special Rapporteur* del Consiglio d'Europa, infatti, confermava che i vertici dell'esercito di liberazione del Kosovo avevano sviluppato una fitta rete di relazioni con cliniche private straniere alle quali erano destinati gli organi espianati.

Secondo Dick Marty, i rapporti con la criminalità organizzata erano tenuti, in particolare, dal cosiddetto gruppo di Drenica, *élite* militare dell'UÇK, guidata da Hashim Thaçi, ex primo ministro kosovaro e Presidente della Repubblica dal 2016 al 2020⁴⁵.

⁴¹ C. DEL PONTE, *La caccia. Io e i criminali di guerra*, Milano, 2008.

⁴² Secondo l'ICTY, tra il mese di marzo del 1999 e il mese di giugno dello stesso anno, il Kosovo sarebbe stato interessato da due conflitti distinti, uno di carattere internazionale tra le forze militari della Repubblica Federale di Jugoslavia e le forze NATO e l'altro di carattere non internazionale, tra l'esercito di liberazione del Kosovo e le forze regolari serbe. In questo senso, si rimanda ICTY, *Haradinaj et al.* (IT-04-84-T), Trial Chamber I, 3 aprile 2008; ICTY, *Dorđević* (IT-05-87/1-T), Trial Chamber II, 23 febbraio 2011.

⁴³ Va notato, peraltro, come i fatti denunciati da Carla Del Ponte si collochino, almeno in parte, al di fuori della giurisdizione del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, in quanto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Tribunale può esercitare la propria giurisdizione limitatamente «to the territory of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, including its land surface, airspace and territorial waters». Sulla giurisdizione dell'ICTY in Kosovo, v. N. PETROVIC, *Il rispetto del diritto internazionale umanitario da parte delle forze dell'Alleanza atlantica nel Kosovo*, in E. SCISO (a cura di), *L'intervento in Kosovo*, op. cit., p. 131 ss.

⁴⁴ Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, *Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo* (Doc. 12462), del 7 gennaio 2011.

⁴⁵ Per tali fatti, nel mese di novembre 2020, Hashim Thaçi è stato incriminato e arrestato insieme ad altri importanti esponenti politici kosovari a seguito del mandato spiccato dal Procuratore delle Camere speciali del

Se si considera la gravità delle accuse mosse e l'alta levatura politica degli individui coinvolti, non stupisce come i fatti documentati nel Rapporto Marty abbiano suscitato immediatamente un acceso dibattito internazionale. Del rapporto, si è discusso non soltanto nel Consiglio d'Europa, ma anche nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove gli Stati hanno manifestato lo sdegno per i crimini emersi e l'esigenza di avviare indagini più approfondite per non lasciare impunte le condotte documentate dal *Rapporteur*⁴⁶.

Proprio esaminando i verbali delle riunioni del Consiglio di sicurezza, peraltro, si nota come la Comunità internazionale fosse divisa sulle modalità attraverso le quali perseguire i crimini denunciati. Sebbene alcuni Stati preferissero l'istituzione di un meccanismo internazionale *ad hoc*, sotto il controllo delle Nazioni Unite, che potesse meglio garantire l'imparzialità delle indagini e maggiore protezione dei testimoni⁴⁷, infine prevalse l'idea di attivare un meccanismo con finalità esclusivamente investigative, nell'ambito della missione EULEX dell'Unione europea⁴⁸, con il compito di raccogliere ulteriori prove e testimonianze nelle more della creazione di un tribunale speciale.

In questa prospettiva, venne creata la *Special Investigative Task Force* (SITF), ossia una squadra di esperti con base a Bruxelles, composta esclusivamente da personale e procuratori internazionali, che aveva il compito di acquisire documentazione, prove e testimonianze per formalizzare eventuali accuse contro i vertici dell'UÇK, dinanzi al futuro tribunale.

Nel luglio 2014, dopo due anni e mezzo di indagini, il procuratore capo della *Task Force* ha confermato gran parte dei fatti documentati sia dall'ex procuratore dell'ICTY, Carla del

Kosovo. Ad oggi il procedimento a suo carico è ancora in fase di svolgimento. Per ulteriori dettagli, si rimanda a A. PELLICONI, *Yesterday's heroes, today's criminals: The work of the Kosovo Specialist Chambers and the controversial role of criminalisation in transitional justice*, in questa Rivista, *Osservatorio sui Tribunali penali internazionali*, 4/2023, pp. 960 - 968.

⁴⁶ In questo senso, v. Consiglio di sicurezza, verbale della riunione 6483, del 16 febbraio 2011 (S/PV.6483). In modo simile, v. i verbali delle riunioni del 12 maggio 2011 (S/PV.6534), del 30 agosto 2011 (S/PV.6604), del 15 settembre 2011 (S/PV.6616) e del 29 novembre 2011 (S/PV. 6670).

⁴⁷ In tal senso, appare emblematica la posizione assunta dalla Serbia e dalla Federazione russa «with regard to that, and support the establishment by the Security Council of a special international investigation mechanism accountable to the United Nations». Tale posizione è stata reiterata dal rappresentante russo in ogni riunione che il Consiglio ha tenuto in relazione al Kosovo nell'anno 2011. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai verbali citati nella nota precedente.

⁴⁸ La missione EULEX dell'Unione europea è stata istituita con l'Azione Comune 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, *on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo*, EULEX KOSOVO. La missione nasce con l'obiettivo specifico di assistere «the Kosovo institutions, judicial authorities and law enforcement agencies in their progress towards sustainability and accountability and in further developing and strengthening an independent multi-ethnic justice system and multi-ethnic police and customs service, ensuring that these institutions are free from political interference and adhering to internationally recognised standards and European best practices». Il mandato di EULEX è stato esteso fino al 14 giugno 2025 con Decisione del Consiglio 2023/1095/PESC del 5 giugno 2023, amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo. Oggi, però, EULEX ha trasferito una buona parte delle proprie responsabilità alle Istituzioni kosovare, sebbene conservi, invece, le attività di: monitoraggio dei procedimenti giudiziari interni; polizia e medicina forense «and the responsibility to ensure the maintenance and promotion of public order and security including, as necessary, through reversing or annulling operational decisions taken by the competent Kosovo authorities». Decisione del Consiglio 2018/856 dell'8 giugno 2018 amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, art. 1, par. 2, lett. d).

Ponte, sia dallo *Special rapporteur* del Consiglio d'Europa, Dick Marty, sebbene abbia ridimensionato le accuse relative al traffico di organi⁴⁹.

Parallelamente all'attività investigativa della *Task Force*, l'Unione europea e gli Stati Uniti esercitavano forti pressioni diplomatiche sulle autorità kosovare al fine di promuovere la nascita di un tribunale penale speciale che potesse godere anche di una legittimazione locale. Questa azione di vera e propria *lobbying*⁵⁰ si concretizzò nello scambio di lettere del 14 aprile 2014, tra il Presidente della Repubblica del Kosovo, Atifete Jahjaga e l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Catherine Ashton, ratificato dall'Assemblea nazionale del Kosovo il 23 aprile 2014⁵¹. Nello scambio di note - la cui natura giuridica è piuttosto contestata⁵² - il Presidente del Kosovo delinea in modo molto dettagliato il funzionamento, la giurisdizione e la composizione delle future camere speciali, delegando una serie di competenze all'Unione.

In questo scambio di note, peraltro, le autorità kosovare si impegnano formalmente ad adottare ogni misura necessaria ad istituire il tribunale, in particolare si dichiarano pronte «to adopt appropriate legislation to allow for the establishment and operation of the dedicated judicial chambers [...] including any constitutional amendments as needed»⁵³.

3.2. Il processo di istituzione delle Camere e il quadro giuridico che ne disciplina il funzionamento

Il 7 marzo 2015, il Governo kosovaro, dando seguito agli impegni assunti nello scambio di note con l'Alto rappresentante, ha sottoposto al Presidente dell'Assemblea della Repubblica

⁴⁹ V. Special Investigative Task Force, *Statement of the Chief Prosecutor of the Special Investigative Task Force*, 29 luglio 2014, disponibile al link https://balkaninsight.com/wp-content/uploads/2019/01/Statement_of_the_Chief_Prosecutor_of_the_SITF_EN.pdf.

⁵⁰ Secondo R. MUHARREMI, *The Concept of Hybrid Courts Revisited: The Case of the Kosovo Specialist Chambers*, in *International Criminal Law Review*, 2018, p. 644, «The Specialist Chambers would be the result of massive political, diplomatic and financial pressures exerted by the United States (us) and the European Union (Eu) against the genuine will of the Republic of Kosovo».

⁵¹ V. Assembly of Republic of Kosovo, Law No. 04/L-274 *on Ratification of the International Agreement between the Republic of Kosovo and the European Union on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo*, del 23 aprile 2014.

⁵² Benché non sia questa la sede per approfondire la controversa natura giuridica di questo scambio di note, ci limitiamo a mettere in evidenza come sugli impegni relativi all'istituzione delle Camere speciali, al loro funzionamento e alla loro composizione, la risposta dell'Alto rappresentante appare piuttosto evasiva, sebbene il Presidente Kosovaro abbia espressamente e ripetutamente richiesto all'Alto rappresentante «to reply with an expression of the EU's willingness».

Del resto, non poteva essere altrimenti dal momento che il diritto dell'Unione europea non riconosce formalmente all'Alto rappresentante il potere di concludere accordi internazionali. Ai sensi dell'art. 218 TFUE, infatti, «Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi». Anche nel caso in cui l'accordo possa essere inquadrato nella politica estera e di sicurezza comune, come si potrebbe sostenere nel caso di specie, va rammentato che spetta sempre al Consiglio adottare la decisione che autorizza l'avvio dei negoziati (art. 218, par. 3, TFUE) e la decisione di conclusione dell'accordo (art. 218, par. 6, TFUE). Pur ammettendo che l'accordo sia stato concluso in violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare dell'Unione, va tenuto conto, però, che l'invalidità del Trattato in questione può essere fatta valere soltanto dall'Unione, nel caso in cui la violazione sia manifesta e incida su una norma di importanza fondamentale (*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, 1986, art. 46). A distanza di 10 anni ciò non è avvenuto. Per un approfondimento generali sugli accordi informali conclusi dall'Unione, v. F. BATTAGLIA, *Il Memorandum of Understanding UE-Tunisia: profili giuridici e impatto sui diritti umani*, in *Quaderni AISDUE*, 2023, p. 875 ss.

⁵³ Assembly of Republic of Kosovo, Law No. 04/L-274 *on Ratification of the International Agreement between the Republic of Kosovo and the European Union*, cit.

del Kosovo gli emendamenti alla Costituzione necessari per conferire un fondamento giuridico alla legge istitutiva delle Camere speciali per il Kosovo.

Gli emendamenti furono sin da subito osteggiati da gran parte dell'*establishment* politico kosovaro. Da un lato, alcuni partiti politici, composti in larga misura da ex *leader* dell'UÇK non vedevano di buon grado, per ovvie ragioni opportunistiche e personalistiche, l'istituzione delle Corti, mentre altri, i partiti più nazionalisti, sostenevano che la nascita di un tribunale, di fatto "eterodiretto", avrebbe leso la sovranità nazionale⁵⁴.

Il dibattito politico si è presto tradotto in un rinvio alla Corte costituzionale del Kosovo che in una sentenza del 15 aprile 2015, dopo aver ricordato che «the introduction of the above Constitutional Amendment derives from the International Agreement between the Republic of Kosovo and the European Union dated 14 April 2014», ha stabilito la conformità a Costituzione degli emendamenti proposti dal Governo in quanto, secondo i giudici, «The structure, scope of jurisdiction and functioning of the Specialist Chambers will be regulated by further laws in compliance with the Constitution»⁵⁵.

Ciononostante, il dibattito attorno alla riforma costituzionale non è venuto meno. Al contrario, alcune successive dichiarazioni del Ministro della giustizia del Kosovo - in cui ammetteva, piuttosto ingenuamente, che il testo degli emendamenti era stato interamente redatto dalle istituzioni europee senza riconoscere al Governo del Kosovo neppure la possibilità di apportare modifiche - hanno alimentato i dubbi circa le possibili lesioni alla sovranità nazionale derivanti dalla riforma costituzionale⁵⁶.

Il 26 giugno 2015, in questo contesto politico, gli emendamenti vengono sottoposti al voto dell'Assemblea che, posta dinanzi ad una scelta "prendere o lasciare" (senza possibilità di modifica), respinge la proposta di riforma con soli 75 voti favorevoli rispetto agli 80 previsti dall'art. 144 della Costituzione⁵⁷.

Il 3 agosto 2015, dopo questo travagliato percorso politico, l'Assemblea della Repubblica del Kosovo, cedendo alle pressioni internazionali sempre più incalzanti, ha adottato l'emendamento n. 24, che rappresenta il fondamento costituzionale per l'istituzione delle Camere speciali del Kosovo. Il medesimo giorno, l'Assemblea ha adottato altresì la legge n. 05/L-053 sulle Camere speciali e l'ufficio del procuratore speciale, che disciplina nel dettaglio il funzionamento del nuovo tribunale.

Questi due strumenti giuridici, insieme alla legge n. 04/L-274 di ratifica dello scambio di note tra il Presidente del Kosovo e l'Alto rappresentante costituiscono il quadro giuridico generale che regola l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Camere speciali.

A livello costituzionale, l'emendamento n. 24 introduce un nuovo articolo 162, composto da ben 14 paragrafi.

La norma stabilisce, innanzitutto, che la Repubblica del Kosovo, per adempiere agli obblighi internazionali assunti, potrà dotarsi di Camere speciali e di un ufficio di un Procuratore speciale che dovranno essere integrati nel sistema giudiziario kosovaro (art. 162, par. 1). Le Camere e il Procuratore dovranno agire conformemente agli obblighi internazionali in materia di diritti umani (art. 162, par. 2) e avranno la capacità giuridica

⁵⁴ R. MUHARREMI, *The Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office*, in *Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 2016, p. 976.

⁵⁵ Constitutional Court of Kosovo, Case No. K026j15, *Assessment of an Amendment to the Constitution of the Republic of Kosovo proposed by the Government of the Republic of Kosovo and referred by the President of the Assembly of the Republic of Kosovo on 9 March 2015 by Letter No. 05-433jDO-318*, 15 aprile 2015 (Ref. no.: AGJ 788/15).

⁵⁶ R. MUHARREMI, *The Kosovo Specialist Chambers*, op. cit., p. 976.

⁵⁷ I risultati della votazione sono meglio illustrati nel Rapporto del Segretario generale dell'ONU (S/2015/579) del 30 luglio 2015, p. 2 e seguenti.

necessaria «for their operation, judicial co-operation, assistance, witness protection, security, detention and the service of sentence outside the territory of Kosovo» (art. 162, par. 4), nonché per negoziare accordi internazionali con gli Stati eventualmente ospitanti⁵⁸.

Ai sensi del par. 7, le Camere potranno avere sia una sede in Kosovo, sia una sede all'estero; gli imputati potranno essere processati nelle sedi estere e se ritenuti colpevoli potranno scontare la pena in centri detentivi collocati nel territorio di Stati terzi sulla base di accordi internazionali (art. 162, par. 8).

Per quanto riguarda il mandato delle Camere, l'art. 162, par. 14, prevede che tali organi giudiziari avranno durata temporanea e potranno operare fin quando «notification of completion is made in accordance with Law No. 04/L-274», vale a dire fino al momento in cui il Consiglio dell'Unione non avrà comunicato alle autorità kosovare il completamento dei procedimenti⁵⁹.

Gli aspetti relativi alla nomina dei giudici, del Procuratore, del personale amministrativo delle Camere speciali, così come quelli relativi alle procedura e al funzionamento del tribunale sono rimessi all'adozione di un provvedimento legislativo *ad hoc* (art. 162, parr. 10 e 12).

Tale provvedimento *ad hoc* è rappresentato dalla legge n. 05/L-053 che nell'art. 1 ribadisce come le Camere siano parte integrante del sistema giudiziario kosovaro e siano state istituite appositamente per adempiere agli obblighi internazionali assunti con la legge di ratifica dello scambio di note tra l'Alto Rappresentante dell'UE e il Presidente del Kosovo. Le Camere speciali saranno collegate ad ognuno dei quattro livelli previsti dal sistema giudiziario kosovaro, incluso il livello costituzionale⁶⁰ e saranno composte da 3 giudici ciascuna, a cui si aggiunge un giudice supplente⁶¹. Contrariamente ad altri tribunali penali misti, i giudici delle Camere speciali del Kosovo sono tutti di provenienza internazionale e vengono nominati dal Capo della missione europea EULEX (art. 26), così come il Procuratore capo, gli altri procuratori, il Cancelliere e tutto lo staff.

Le Camere speciali sono chiamate ad agire conformemente alla Costituzione del Kosovo, alla legge istitutiva delle Camere stesse, al diritto internazionale consuetudinario e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁶². Va precisato, peraltro, che tanto il diritto consuetudinario, quanto la CEDU, nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento del Kosovo si impongono sulla legge ordinaria in virtù degli artt. 19 e 22 della Costituzione.

Esaminando la giurisdizione delle Camere, si nota come sotto sotto il profilo temporale sia piuttosto limitata, in quanto si estende dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000. Va notato, però, come questo lasso di tempo, benché ridotto, sia sufficiente per consentire alle Camere di giudicare tutti i crimini commessi durante i conflitti e quelli perpetrati nel post-conflitto che, secondo il Rapporto Marty avrebbero avuto luogo tra il giugno del 1999 e il 2000. Da una prospettiva *ratione loci*, la giurisdizione delle Camere “copre” tutti crimini commessi o iniziati in territorio kosovaro, così da estendere la competenza dei tribunali anche

⁵⁸ Il par. 5 dell'art. 162, inoltre, precisa che «Before entering into any international treaty with a third state relating to judicial cooperation, which would otherwise require ratification under Article 18, the Specialist Chambers shall seek the agreement of the Government».

⁵⁹ Sul punto, infatti, la legge n. 04/L-274, stabilisce che «The work of and the mandate delegated in order to operate the aforementioned judicial chambers [...] shall continue until such time as Kosovo is notified by the Council of the European Union that the investigations have been concluded».

⁶⁰ Come si vedrà nel seguito di questo contributo, la previsione di una Camera speciale costituzionale rappresenta uno degli aspetti più controversi che possono porre a rischio la sovranità del Kosovo.

⁶¹ *Ibidem*, art. 25.

⁶² *Ibidem*, art. 3.

a quelle condotte criminose, tra cui l'espianto di organi, che si sono consumate e concluse nel nord dell'Albania.

Con riferimento al diritto applicabile, l'art. 12 precisa che le Camere dovranno applicare sia il diritto consuetudinario penale, in particolare quello relativo ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, sia il diritto penale del Kosovo «insofar as it is in compliance with customary international law».

Un ulteriore aspetto interessante, anche se appare piuttosto “insolito”, è quello del finanziamento delle Camere speciali che ai sensi dell'art. 63 della legge istitutiva «shall have a budget, which shall not come from the budget of Kosovo» (art. 63). Per chiarezza: si precisa che il Kosovo non si farà carico delle spese necessarie al funzionamento delle Camere senza specificare; però, quale sarà effettivamente la fonte di finanziamento che, nei fatti, si è dimostrata essere l'Unione europea.

3.3. *Le Camere speciali del Kosovo come tribunale penale internazionale con elementi (pochi) di diritto interno*

Queste brevi considerazioni sul funzionamento e sulla struttura organizzativa delle Camere speciali del Kosovo ci consentono di riflettere, in modo più consapevole, sulla natura “mista” di tali tribunali che, in realtà, presentano dei tratti del tutto particolari⁶³.

Nelle righe che precedono, infatti, abbiamo messo in evidenza come le corti ibride presentino delle caratteristiche distintive che ci consentono di distinguerle nettamente sia dai tribunali internazionali, sia dai tribunali interni. Più precisamente, si è sostenuto che le peculiarità delle corti ibride si rinvergono, in particolare, con riferimento alla giurisdizione, alla loro composizione/struttura e alle finalità che tali organi giudiziari perseguono⁶⁴. Non costituisce un elemento qualificante la natura mista di un tribunale, invece, lo strumento giuridico sulla base del quale viene istituito⁶⁵.

Per quanto attiene alla giurisdizione, le Camere speciali del Kosovo rispondono fedelmente al modello di tribunale misto che abbiamo delineato in precedenza, dal momento che ai sensi dell'art. 12 della legge istitutiva sono competenti ad applicare sia il diritto internazionale consuetudinario⁶⁶, sia il diritto penale del Kosovo. Va precisato, però, che la norma penale interna può essere applicata dalle Camere «insofar as it is in compliance with customary international law». Ne consegue, che sotto il profilo della giurisdizione *ratione materiae*, l'ordinamento internazionale sembra avere precedenza su quello interno che risulta applicabile limitatamente in quei casi in cui sia conforme al diritto internazionale.

È con riguardo specifico alla loro composizione e struttura, però, che le Camere speciali del Kosovo assumono delle caratteristiche inusuali, discostandosi non poco dal tradizionale modello di “tribunale penale misto”.

Va evidenziato, infatti, come le Camere speciali del Kosovo, diversamente da ogni altra corte ibrida, si compongono esclusivamente di personale internazionale. I giudici, i

⁶³ La maggioranza della dottrina è concorde nel considerare le Camere speciali del Kosovo come un tribunale penale misto. Tra gli altri, v. S. WILLIAMS, *The Specialist Chambers of Kosovo*, op. cit., pp. 25-52; R. ISTREFI, *European Union Support and Transitional Justice Processes in Kosovo*, in *Europolity: Continuity & Change in European Governance*, 2017, p. 137 ss.

⁶⁴ In questo senso, v. anche O. HAGYE, *Hybrid Tribunals: A Necessary Mechanism for Post-Conflict Nations?*, op. cit., pp. 105-138; C. RAGNI, *I tribunali penali internazionalizzati*, op. cit.; E. CIMIOTTA, *I tribunali penali misti*, op. cit.

⁶⁵ Per ulteriori dettagli su questo aspetto, v. *supra*, par. 2.

⁶⁶ Va precisato, che il diritto consuetudinario penale applicabile dalle Camere viene meglio specificato negli artt. 13 e 14 della *legge istitutiva* che sono in larga misura riproductivi dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come disciplinati negli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale.

procuratori, il cancelliere, così come il personale amministrativo che presta servizio nelle Corti, vengono nominati direttamente dal Capo della missione EULEX, senza alcun coinvolgimento delle autorità nazionali⁶⁷.

Sotto questo profilo, dunque, la composizione delle Camere rivela una netta prevalenza della dimensione internazionale su quella interna che si riscontra, altresì, con riferimento alla collocazione geografica dei tribunali, la cui sede è stata situata all'Aja⁶⁸, come avviene, generalmente, per i tribunali internazionali. I tribunali penali misti, però, secondo quanto evidenziato dalla dottrina prevalente, «sit within the state that they are designed to serve»⁶⁹. La vicinanza del tribunale al *locus criminis*, infatti, «lends greater local ownership and thus legitimacy to the process and also contributes to building domestic capacity»⁷⁰.

Queste brevi considerazioni, sebbene siano limitate alla composizione e alla localizzazione geografica⁷¹ delle Camere speciali del Kosovo, pongono in rilievo come tali organi siano radicalmente diversi da altri tribunali penali misti che, per quanto costituiscano una categoria disomogenea, presentano comunque delle caratteristiche comuni che non ricorrono nel caso in esame.

Questa marcata “connotazione internazionale”, che caratterizza la composizione e la collocazione geografica delle Camere, produce delle conseguenze non trascurabili anche sugli obiettivi che tali organi giudiziari si prefiggono e che appaiono ben diversi rispetto a quelli tradizionalmente perseguiti dai tribunali penali misti.

Si è detto, infatti, che le corti ibride, diversamente dai tribunali internazionali e dai tribunali interni, sono orientate anche al raggiungimento di finalità metagiuridiche, come la riconciliazione nazionale, il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie, la promozione del dialogo e della pacificazione delle Comunità e dei territori in cui operano, che non raramente si impongono sulle esigenze dettate dall'ordinamento sia interno che internazionale⁷². Per raggiungere questi obiettivi, però, le corti ibride debbono godere di legittimazione locale, per questo si integrano nell'apparato istituzionale dello Stato, tentano di intercettare le esigenze delle popolazioni coinvolte, di consolidare le istituzioni democratiche del Paese in cui operano e di porsi agli occhi delle comunità interessate non tanto come una “giustizia ad ogni costo”, ma piuttosto come una istituzione giudiziaria che gode della legittimazione locale e che partecipa, d'accordo con le istituzioni governative, alla ricostruzione nazionale⁷³.

⁶⁷ *Ibidem*, art. 28, par. 3. Secondo O. HAGYE, *Hybrid Tribunals: A Necessary Mechanism for Post-Conflict Nations?*, op. cit., pp. 123, «to achieve sovereignty and legitimacy in post-conflict tribunals, the principle of fair reflection demands the involvement of domestic judges, lawyers, and laws in a post-conflict state's tribunal».

⁶⁸ Benché l'art. 162 Cost. consentisse alle autorità kosovare di dotare le Camere di due sedi, una in Kosovo e un'altra all'estero, oggi, l'unica sede operativa è collocata all'Aja. In proposito, consulta il sito ufficiale delle Camere speciali al *link* <https://www.scp-ks.org/en/background>. Sul punto, vedi anche, *Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Kosovo concerning the Hosting of the Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in the Netherlands*, del 15 febbraio 2016.

⁶⁹ S. L. OCHS, K. WALTERS, *Forced Justice*, op. cit., p. 243.

⁷⁰ B. VAN SCHAACK, *The Building Blocks of Hybrid Justice*, op. cit., p. 172.

⁷¹ Secondo S. M. H. NOUWEN, *Hybrid courts, The Hybrid Category of a New Type of International Crimes Courts*, in *Utrecht Law Review*, 2006, p. 203, questi aspetti sono fondamentali ai fini della determinazione della natura mista di un tribunale.

⁷² In questo senso, appare rilevante rammentare quanto riportato nel Rapporto Marty dove viene ben evidenziato come nel primo decennio dopo la fine del conflitto in Kosovo, «The international organisations in place in Kosovo favoured a pragmatic political approach, taking the view that they needed to promote short-term stability at any price, thereby sacrificing some important principles of justice».

⁷³ Sul punto, appaiono rilevanti le INSTITUTE OF GLOBAL AFFAIRS AND WAYAMO FOUNDATION, *Dakar Guidelines on the Establishment of Hybrid Courts*, 2019, p. 2, secondo cui «any sense of the imposition of justice

Questo modo di operare, però, non sembra caratterizzare le Camere speciali del Kosovo. Al contrario, nel caso specifico si nota un evidente “scollamento” tra le Camere e la popolazione kosovara che impedisce a queste istituzioni giudiziarie di entrare in contatto con il tessuto sociale e di godere di una sostanziale legittimazione politica e popolare⁷⁴.

L'avversione dell'*establishment* politico del Kosovo nei confronti delle Camere risulta evidente non soltanto dal tortuoso e contestato processo di adozione degli emendamenti costituzionali, che ha condotto anche ad un ricorso alla Corte costituzionale, ma emerge in modo ancora più chiaro dai ripetuti tentativi di emendare/abrogare la legge istitutiva delle Corti, resi vani soltanto dalle pressioni politiche degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite e dell'Unione europea⁷⁵.

La distanza tra le Camere speciali del Kosovo e la popolazione kosovara, invece, è stata ben evidenziata dall'organizzazione non governativa *PaxforPeace* nel report “*The Kosovo Specialist Court and Transitional Justice. Public perceptions on the KSC and the need for a comprehensive TJ approach*”, del 2021. Qui, ad esempio, emerge come il mandato delle Camere, volto a giudicare esclusivamente i crimini commessi dall'esercito di liberazione del Kosovo, venga percepito da oltre il 70% della popolazione kosovara come discriminatorio⁷⁶, volto esclusivamente a garantire l'impunità dei crimini commessi dai serbi e dalle truppe NATO durante il conflitto⁷⁷. Altrettanto indicativi sono i dati relativi agli obiettivi delle Camere speciali. Soltanto il 7% della popolazione kosovara, infatti, ritiene che sia importante giudicare i crimini commessi dai kosovari-albanesi ai danni dei serbi, mentre circa il 40% sostiene che si dovrebbe dare priorità a quelli perpetrati dai serbi contro la popolazione albanese⁷⁸.

Questi dati mettono in evidenza come il lavoro e l'attività sino ad oggi condotta dalla Camere speciali sia stata in larga misura incompresa dalla politica e dalla popolazione locale che non condividono né gli obiettivi, né le modalità attraverso le quali operano questi tribunali speciali⁷⁹.

from the outside, in particular from states not willing to subject their nationals to international(ised) justice mechanisms, can be counterproductive».

⁷⁴ In questa prospettiva, v. A. TRIGOSO, *The Kosovo Specialist Chambers: In Need of Local Legitimacy*, in *OpinioJuris*, 2020, disponibile al link <https://opiniojuris.org/2020/06/08/the-kosovo-specialist-chambers-in-need-of-local-legitimacy/>.

⁷⁵ In questa prospettiva, vedi U.S. Embassy in Kosovo, *Kosovo Assembly Attempts to Abrogate Law on the Specialist Chambers*, 29 dicembre 2017, dove gli Stati Uniti si dicono «deeply concerned by recent attempts in the Kosovo Assembly to abrogate the law on the Specialist Chambers». In modo simile, U.N. Special Representative, *Attempts to Repeal Law on Kosovo Chambers a Grave Concern, Special Representative Tells Security Council amid Calls for Continued High-Level Dialogue*, febbraio 2018. L'ultimo tentativo di abrogare le Camere è stato esperito dall'ex Presidente della Repubblica, Hashim Thaçi, dopo l'incriminazione. Sul punto si tornerà a breve.

⁷⁶ PAXFORPEACE, *The Kosovo Specialist Court and Transitional Justice. Public perceptions on the KSC and the need for a comprehensive TJ approach* dall'UÇK, 2021, p. 34. Interessante notare come un questionario del tutto simile, somministrato dal Human Rights Center alla popolazione cambogiana, dopo 5 anni dall'istituzione delle Camere straordinarie ha restituito un risultato esattamente opposto, dove l'82% degli intervistati ha affermato di avere fiducia nelle Camere ai fini della riconciliazione nazionale. HUMAN RIGHTS CENTER, *After the First Trial. A Population-Based Survey on Knowledge and Perception of Justice and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*, 2011, p. 4.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 33.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Quanto affermato trova riscontro in un caso emblematico, che ha segnato la massima distanza tra le esigenze e le aspettative della popolazione kosovara e l'attività delle Camere speciali. Il riferimento specifico è all'arresto del Presidente della Repubblica del Kosovo, Hashim Thaçi, accusato dalle Corti di essere un criminale di guerra, ma percepito dalla popolazione albanese come un eroe nazionale democraticamente eletto.

Questa profonda “spaccatura” che separa le Camere speciali dalla realtà socio-istituzionale del Kosovo appare rilevante ai fini di questo contributo in quanto costituisce un ulteriore indizio della “connotazione internazionale” delle Camere speciali. La marginalizzazione di aspetti quali la legittimazione popolare o il sostegno politico delle autorità statali, infatti, è un tratto qualificante la giurisdizione penale internazionale, che ha quale obiettivo prioritario (se non esclusivo) quello di porre fine all’impunità e reprimere le condotte antiggiuridiche⁸⁰.

Questa evidente caratterizzazione internazionale e la conseguente indifferenza delle Camere speciali nei confronti delle aspettative e dei bisogni delle comunità locali si traduce con l’incapacità di tali tribunali di perseguire efficacemente quelli che sono gli obiettivi metagiuridici connaturati nei tribunali penali misti. Si intende dire che senza un sufficiente sostegno politico e popolare, le Camere speciali del Kosovo non riusciranno mai a porsi come un attore credibile nel processo di pacificazione e di *state-building* del Kosovo, non saranno mai considerate come un attore affidabile ed imparziale tra la popolazione serba e quella kosovara; le loro pronunce non saranno mai percepite come un passo verso la riconciliazione nazionale, ma piuttosto come la manifestazione di una giustizia internazionale non gradita alla popolazione del Kosovo.

4. *Le Camere speciali e loro impatto sull’esercizio delle funzioni sovrane del Kosovo*

4.1. *Brevi considerazioni sul concetto di “sovrànità” alla base dell’analisi*

Questa evidente prevalenza della dimensione internazionale su quella interna, che si palesa nel funzionamento, nella composizione e negli obiettivi delle Camere speciali, si traduce con una chiara debolezza delle istituzioni kosovare che, a distanza di dieci anni si sono dimostrate incapaci di esercitare qualsiasi forma di controllo su questi tribunali, sebbene siano formalmente incardinati nell’apparato giudiziario interno⁸¹.

Giunti a questo punto dell’analisi, dunque, occorre stabilire se questa incapacità delle autorità di Pristina di governare il funzionamento delle Camere sia tale da incidere (e se sì, in che misura) sulla sovranità del Paese balcanico. Più precisamente, nel seguito dell’indagine tenteremo di mettere in rilievo quegli aspetti delle Camere speciali da cui possono derivare dei limiti alla capacità del Kosovo di esercitare pienamente quelle funzioni e quei poteri sovrani generalmente ricondotti nell’ambito di competenza dello Stato.

In vista di questo obiettivo, sembra utile una breve premessa di tipo teorico ma anche metodologico, necessaria per definire – seppur nei limiti di quanto funzionale alla presente analisi – il concetto di sovranità a cui si farà riferimento nelle righe a seguire.

Si intende precisare, infatti, che alla base del ragionamento giuridico proposto si colloca un concetto di sovranità che per semplicità potremmo definire “relativa”, ossia che può modificarsi, ampliarsi o restringersi (nel momento in cui si entra in relazione con altri soggetti del diritto internazionale)⁸² senza che ciò comporti, necessariamente, un impatto sulla

⁸⁰ Così, v. O. HAGYE, *Hybrid Tribunals: A Necessary Mechanism for Post-Conflict Nations?*, op. cit., pp. 120, secondo cui «International criminal law and international tribunals are constantly fighting for legitimacy».

⁸¹ Costituzione del Kosovo, art. 162, par. 1.

⁸² R. CADIN, *Il diritto internazionale nel tempo della “destatalizzazione”*: cenni introduttivi, in G. GUARINO (a cura di), *Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica*, Napoli, 2016, p. 158, fa riferimento ad una

capacità giuridica del soggetto interessato⁸³. Soltanto ricorrendo ad un concetto di “sovranità relativa”, infatti, possiamo spiegare quelle trasformazioni (talvolta denominate “cessioni”, “trasferimenti”, “limitazioni”, “deleghe”) della sovranità di cui si parlerà a breve, che non troverebbero altrimenti giustificazione laddove il concetto venisse inteso in senso assoluto, unitario, “immutabile”⁸⁴.

Nella concezione “classica” della sovranità, infatti, non sono ammesse né limitazioni né, in generale, trasformazioni delle prerogative afferenti alla sovranità dello Stato⁸⁵. Qui, le restrizioni alle funzioni sovrane che possono nascere, ad esempio, dalla partecipazione ad accordi internazionali o ad organizzazioni internazionali, vengono considerate non quali deleghe, o trasferimenti della sovranità, ma come mere “*limitazioni della libertà*”⁸⁶, che non incidono, in nessun caso, sulla sovranità dello Stato.

Ciò posto, va tenuto conto come il ricorso alla categoria concettuale delle cosiddette “*limitazioni della libertà*”, se da un lato consente di salvaguardare l’integrità e il carattere “assoluto” della sovranità, dall’altro non ci permette di cogliere le molteplici e varieguate forme che i limiti alle funzioni sovrane possono assumere nella Comunità internazionale attuale. Sempre più spesso, infatti, i limiti all’esercizio di poteri e competenze dello Stato sono rappresentati non soltanto da semplici “*restrizioni della libertà*”, ossia da obblighi negativi che impediscono agli Stati di esercitare un loro diritto; al contrario, il più delle volte queste *limitazioni della libertà* sono accompagnate dalla “cessione temporanea”, dalla “delega” di funzioni e competenze a favore di soggetti terzi, che le esercitano in ragione di un titolo

«generale crisi dello Stato e del concetto di sovranità determinata dalla sempre maggiore interdipendenza dei rapporti e delle relazioni internazionali».

⁸³ Fanno riferimento ad un concetto “relativo”, “fluido” di sovranità, tra gli altri, E. LAUTERPACHT, *Sovereignty-Myth or Reality*, in *International Affairs*, 1997, p. 137, secondo cui «States have increasingly used their power to limit their power in the various ways that have already been described above. But such limitations do not affect the quality of the state as such»; R. JENNINGS, *Sovereignty and International Law*, in G. KREIJEN, *State, sovereignty, and international governance*, Oxford, 2002, p. 38 ss.; G. GUARINO, *Sovranità, Stato, Soggetto. Talune brevi riflessioni sul fondamento del sistema giuridico internazionale*, in J. KOSTIC, V. RANALDI, A. SINAGRA (a cura di), *Dalla sovranità nazionale alla sovranità negoziale. “Giorni del diritto Rolando Quadri”*, Belgrado, 2024, p. 145-168 (in corso di pubblicazione). Secondo quest’ultimo autore, la sovranità non sarebbe altro che «l’ambito di autonomia e di possibilità di azione del soggetto così come risultante in ogni momento dal confronto dialettico tra le pretese dei soggetti stessi».

⁸⁴ Il concetto di sovranità assoluta lo si ritrova nel pensiero giuridico di Oppenheim ma anche di Kelsen, secondo cui la sovranità è una caratteristica propria dello Stato che può venir meno (mai parzialmente, ma soltanto nella sua interezza) laddove l’ordinamento interno venga subordinato non al diritto internazionale – condizione naturale dello Stato – ma ad altri ordinamenti interni. In tal senso, v. H. KELSEN, *Sovereignty*, riprodotto in S. L. PAULSON, B. L. PAULSON, *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*, Oxford, 1998. In modo simile, L. OPPENHEIM, *International Law, A Treatise, I, Peace*, Londra, 1905, p. 99 ss.

⁸⁵ Secondo H. KELSEN, *Sovereignty*, op. cit., p. 529, ad esempio, «One may not speak of a “relative” sovereignty of the States, for this expression amounts to a *contradictio in adjecto*».

⁸⁶ Quanto affermato si rileva chiaramente in, H. KELSEN, *The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for International Organization*, in *The Yale Law Journal*, 1944, p. 211, dove si afferma che «neither the fact that a treaty establishing a legislative agency does very much restrict the freedom of action of the contracting States nor the fact that the community constituted by such a treaty is more centralized than other international communities usually are, justifies the argument that the establishment of a legislative agency is incompatible with the nature of international law or, what amounts to the same, with the sovereignty of the State». Ancor più chiaro, G. ARANGIO-RUIZ, *La persona internazionale dello Stato*, op. cit., p. 45 secondo cui «i poteri legislativi, giudiziari ed esecutivi degli Stati non sono delegati né octroyés dal diritto internazionale. L’indipendenza (e la sovranità) nel senso fattuale spiegato non è ristretta neppure dalla partecipazione di uno Stato a una organizzazione, internazionale o «sovranaazionale» che sia. In entrambi i casi [...] è soltanto questione di obblighi, cioè di mere restrizioni di libertà».

giuridico. In questi casi, se parlassimo di “*limitazioni della libertà*” dello Stato potrebbe apparire fuorviante o addirittura giuridicamente inesatto, in quanto non si darebbe il giusto rilievo a questo “trasferimento” di poteri e funzioni sovrane da un soggetto a un altro, sebbene volontario, temporaneo e reversibile⁸⁷.

Per le ragioni che precedono, non solo terminologiche ma soprattutto contenutistiche, ai fini di questo contributo appare più corretto far riferimento a concetti quali “cessioni temporanee”, “deleghe”⁸⁸ o più genericamente “limitazioni all’esercizio di funzioni sovrane” che, come si è dimostrato, trovano spazio soltanto in una concezione “relativa” della sovranità.

Ciò posto, questo concetto di “*sovranità relativa*” ci consente di conservare, altresì, la più tradizionale distinzione tra *sovranità interna* e *sovranità esterna*, che torna utile anche ai fini di questa analisi. Ricorrendo a tale distinzione, infatti, possiamo stabilire se le limitazioni alla sovranità del Kosovo, eventualmente riscontrate, incidono sull’*effettività* del Paese balcanico - quindi sulla sua capacità di esercitare funzioni sovrane su una comunità territoriale ben determinata⁸⁹ (*sovranità interna*) - oppure sulla sua *indipendenza giuridica*, ossia sul carattere “originario” dell’ordinamento del Kosovo (*sovranità esterna*)⁹⁰, il cui fondamento, la propria ragion d’essere deve risiedere sempre nella sua natura “fattuale” e non in fonti giuridiche estranee⁹¹.

4.2. *Le circostanze suscettibili di incidere sull’esercizio della sovranità del Kosovo derivanti dall’istituzione delle Camere speciali*

Nella prospettiva di individuare eventuali limiti alla sovranità del Kosovo, ci sembra utile riflettere, innanzitutto, sulle continue pressioni politiche esercitate sulle autorità di Pristina da alcuni Stati occidentali (in particolare dall’Unione europea), messe in rilievo da

⁸⁷ Non serve precisare che il carattere volontario, temporaneo e reversibile di questi trasferimenti di sovranità è determinato dal fatto che trovano la loro base giuridica in un accordo internazionale che potrà essere oggetto di denuncia o recesso da parte del soggetto che ha acconsentito al trasferimento delle proprie competenze.

⁸⁸ Va ulteriormente precisato, peraltro, che nel caso specifico del Kosovo parlare di “cessioni o deleghe di sovranità” potrebbe essere oggetto di critica, dal momento che un soggetto internazionale può “cedere” o “delegare” soltanto funzioni e poteri sovrani di cui è già titolare. Nel caso in esame, però, considerata la dibattuta sovranità e la contestata statualità del Paese balcanico appare più corretto utilizzare una terminologia “neutra”, generica, come “*limitazioni all’esercizio della sovranità*”, che non presuppone una precedente titolarità della funzione da parte del soggetto la cui sovranità risulta limitata.

⁸⁹ Per quanto riguarda il principio di effettività, il riferimento giuridico è l’art. 1 della Convenzione di Montevideo dove si stabilisce che: «The State as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with other States». *Montevideo Convention on the rights and Duties of States*, signed in Montevideo, 26 December 1933.

⁹⁰ Sul concetto di “indipendenza giuridica”, si rinvia a D. ANZILLOTTI, Separate Opinion, nel caso Corte permanente internazionale di giustizia, *Advisory Opinion on the Customs Union between Germany and Austria*, 5 settembre 1931 riportato in J. M. RUDA, *The Opinions of Judge Dionisio Anzilotti at the Permanent Court of International Justice*, in *European Journal of International Law*, 1992, p. 110-111. Qui, l’autore precisa che la dipendenza giuridica (sinonimo di “non sovranità”) deve essere concepita come «the relation between the State which can *legally* impose its will and the State which is *legally* compelled to submit to that will».

⁹¹ Per approfondire le diverse posizioni dottrinali sulle dimensioni interna ed esterna della sovranità, v., J. CRAWFORD, *The Creation of States in International Law*, New York, 2006; J. CRAWFORD, *The Criteria for Statehood in International Law*, in *British Year Book of International Law*, 1975, p. 93. ss.; G. ARANGIO-RUIZ, *La persona internazionale dello Stato*, op. cit.; G. GUARINO, *Per una definizione della struttura normativa*, op. cit., p. 253; E. LAUTERPACHT, *Sovereignty- Myth or Reality*, op. cit., p. 137 ss.; S. BESSON, *Sovereignty, International Law and Democracy*, in *European Journal of International Law*, 2011, p. 380.

una parte della dottrina per evidenziare la debolezza delle istituzioni kosovare⁹². Attraverso tali pressioni, infatti, la Comunità internazionale, in particolare l'Unione europea, ha "imposto" alle autorità del Kosovo la creazione delle Camere speciali che, contrariamente ad altri tribunali ibridi, non sono nate "spontaneamente", per volere o su impulso del governo dello *status criminis*⁹³, ma per volontà dell'Unione al fine di soddisfare, peraltro, non le esigenze di giustizia delle comunità locali, ma quelle sorte a livello internazionale/regionale⁹⁴. Questa capacità dell'Unione di imporre la propria volontà sulle istituzioni kosovare, dunque, potrebbe sollevare dei dubbi circa la sovranità del Kosovo «to make autonomous choices»⁹⁵.

Ciò posto, il percorso politico-diplomatico che ha condotto all'istituzione delle Camere, sebbene appaia chiaramente "eterodiretto", sembra produrre effetti giuridici di poca rilevanza sulla sovranità del Paese balcanico. Le pressioni esercitate sul Kosovo, infatti, hanno natura puramente politica, non sono giustificate dal diritto, né tantomeno il Kosovo era obbligato giuridicamente a darvi seguito. Ciò significa che questa azione di pressione esercitata dall'Unione non lede l'indipendenza giuridica (*sovranità esterna*) del Paese balcanico, né tantomeno sembrerebbe aver limitato le istituzioni del Kosovo nell'esercizio delle loro funzioni sovrane (*sovranità interna*). Ad avviso di chi scrive, l'influenza dell'Unione e di altri Paesi occidentali, benché determinante al fine di istituire le Camere speciali, andrebbe inquadrata, piuttosto, in una comune dialettica diplomatica tra attori internazionali dotati di diverso potere negoziale, i cui esiti possono produrre effetti sull'immagine internazionale e sull'autorevolezza delle autorità kosovare ma non sulla loro sovranità.

A conclusioni parzialmente diverse si giunge, invece, se si analizza un altro aspetto non di rado considerato dalla dottrina come indicativo di una "limitata sovranità" del Kosovo. Si sta facendo riferimento, in particolare, al processo di adozione della legge istitutiva delle Camere speciali da parte dell'Assemblea del Kosovo, interamente redatta dalle istituzioni europee. Secondo alcuni autori, infatti, l'adozione della legge da parte dell'Assemblea non può considerarsi a tutti gli effetti "un atto sovrano", dal momento che né il governo, né l'organo legislativo hanno potuto esercitare alcun controllo sul testo del provvedimento⁹⁶. In effetti, va evidenziato come la scelta di "delegare" alle istituzioni dell'Unione la stesura dell'atto normativo costituisca una chiara rinuncia, una abdicazione al potere legislativo che appare indicativa dell'incapacità delle istituzioni kosovare di esercitare, nel caso specifico, la funzione legislativa.

Sotto il profilo della *sovranità esterna*, invece, si dovrebbe considerare come la "delega in bianco" all'Unione, per la redazione della legge istitutiva delle Camere da parte delle

⁹² Così, v. M. HOLVOET, *The Continuing Relevance of the Hybrid or Internationalized Justice Model*, op. cit., p. 45, secondo cui «The US and the EU used all the political, diplomatic and financial carrots and sticks at their disposal». Ancor più eloquente, R. MUHARREMI, *The Concept of Hybrid Courts Revisited*, op. cit., p. 644, che afferma: «The Specialist Chambers would be the result of massive political, diplomatic and financial pressures exerted by the United States (us) and the European Union (Eu) against the genuine will of the Republic of Kosovo».

⁹³ Al contrario, nei casi della Sierra Leone, della Cambogia e della Repubblica centroafricana, il tribunale misto nasce su impulso dello Stato dove si sono consumati i crimini.

⁹⁴ Il riferimento specifico è alle esigenze di giustizia sorte nell'ambito del Consiglio d'Europa, in particolare quelle contenute nel Rapporto Marty. A seguito del Rapporto, infatti, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha chiesto espressamente alle autorità kosovare «to start a serious and independent investigation in order to find out the whole truth about the allegations». (Doc. 12462, p. 5).

⁹⁵ S. BESSON, *Sovereignty, International Law and Democracy*, op. cit., p. 376.

⁹⁶ In questo senso, v. R. MUHARREMI, *The Concept of Hybrid Courts Revisited*, op. cit., p. 644, secondo cui «the sovereign nature of the establishment of the Specialist Chambers by the Kosovo Assembly should be seriously relativized». In modo simile, v. M. HOLVOET, *The Continuing Relevance of the Hybrid or Internationalized Justice Model*, op. cit., p. 46.

autorità kosovare, non sia il risultato di un obbligo giuridico⁹⁷, né tantomeno sembra suscettibile di incidere sul carattere “originario” dell’ordinamento del Kosovo; a nostro avviso, costituisce piuttosto, il prodotto di una scelta politica consapevole che, in ogni caso, non ha mai pregiudicato la libertà e la sovranità dell’Assemblea del Kosovo di respingere il provvedimento, come del resto è avvenuto nella prima votazione del giugno 2015. In breve, la delega del potere legislativo all’Unione, nel caso specifico, se da un lato è indicativa di una limitata capacità del Kosovo di esercitare pienamente le funzioni sovrane proprie dello Stato (*sovranità interna*), dall’altro non sembra produrre i medesimi effetti sull’indipendenza giuridica del Paese e, quindi, sulla sua *sovranità esterna*.

Ulteriori e più incisivi limiti all’esercizio di poteri e competenze sovrane del Kosovo possono rinvenirsi nello scambio di note tra l’Alto rappresentante dell’Unione e il Presidente della Repubblica del Paese balcanico, ratificato dall’Assemblea come un accordo internazionale e più volte definito tale dalla Corte costituzionale del Kosovo⁹⁸.

Qui, infatti, le autorità di Pristina hanno espressamente rinunciato (“delegato”, nel linguaggio dello scambio di note), attraverso un esplicito atto di volontà, a porzioni di sovranità che, per quanto possano apparire limitate al funzionamento delle Camere, hanno un impatto non marginale sulla capacità del Kosovo di esercitare pienamente la funzione giudiziaria.

Si noti, ad esempio, che nello scambio di note, recepito peraltro nell’art. 162 della Costituzione, il Kosovo non soltanto trasferisce all’Unione il potere di nominare i giudici, il Procuratore e tutto lo staff delle Camere speciali, ossia di organi giudiziari parti integranti del sistema giudiziario kosovaro, ma rinuncia, completamente, ad avere un controllo anche sul mandato di tali tribunali. Nello scambio di note, infatti, si legge che «The work of and the mandate delegated in order to operate the aforementioned judicial chambers [...] shall continue until such time as Kosovo is notified by the Council of the European Union that the investigations have been concluded and that any proceedings by the judicial chambers resulting there from have been concluded»⁹⁹. Questo aspetto appare piuttosto rilevante.

Secondo una parte della dottrina, non si tratterebbe di una limitazione di sovranità temporanea e parziale, ma di una restrizione che per quanto circoscritta ad un settore specifico sarebbe addirittura irrevocabile¹⁰⁰. In questo caso specifico, peraltro, la limitazione della sovranità che ne deriva è legittimata da previsioni normative che attribuiscono all’UE il diritto esclusivo di stabilire, più o meno arbitrariamente, il termine del mandato delle Camere¹⁰¹.

⁹⁷ Sebbene il Kosovo fosse obbligato a dare attuazione allo scambio di note e quindi ad istituire le Camere speciale, ciò non sta a significare che tale istituzione dovesse avvenire necessariamente nei termini e nelle modalità previste dalla legge istitutiva redatta dall’Unione.

⁹⁸ In tal senso, v. Constitutional Court of Kosovo, *Case No. K026j15*, cit., parr. 38 e 39; Special Chambers of the Constitutional Court of Kosovo, *KSC-CC-2020-11*, del 19 ottobre 2020, dove si legge che, «The Exchange of Letters is an international agreement, incorporated into the Kosovo legal framework, with superiority over other laws, and binding on the Government of Kosovo».

⁹⁹ Il testo dello scambio di note è allegato alla legge di ratifica No. 04/L-274 *on ratification of the international agreement between the Republic of Kosovo and the European Union*, cit.

¹⁰⁰ Sebbene non si condivida completamente questa posizione, v. E. HASANI, K. FISNIK, “Two Courts” for One Constitution: Fragmentation of Constitutional Review in the Law of the Kosovo Specialist Chambers in the Hague, in *German Law Journal*, 2023, pp. 397, il quale ricorda che «Kosovo had transferred irrevocable sovereign powers to the EU».

¹⁰¹ Quanto affermato trova conferma in un giudizio del 2020 della Camera speciale della Corte costituzionale del Kosovo secondo cui gli emendamenti alla Costituzione proposti dal Presidente Hashim Thaçi, al fine di terminare in modo anticipato il mandato dei tribunali, devono ritenersi in contrasto con gli obblighi

In questa prospettiva, la rinuncia del Kosovo a governare sia la nomina del personale che opera nelle Camere sia il mandato di tali tribunali sembra configurarsi come una ulteriore limitazione all'esercizio delle funzioni sovrane che, nel caso specifico, sottrae al controllo delle autorità kosovare una parte non irrilevante del sistema giudiziario del Paese balcanico. La rilevanza di questo trasferimento di sovranità si apprezza ancor di più se si tiene conto degli obiettivi e delle finalità delle Camere che hanno il compito «to advance the rule of law in Kosovo»¹⁰² e «to guarantee the protection of the fundamental rights and freedoms [...] and to ensure secure, independent, impartial, fair and efficient criminal proceedings in relation to allegations of grave trans-boundary and international crimes committed during and in the aftermath of the conflict in Kosovo»¹⁰³.

In questa prospettiva, andrebbe considerato, altresì, come queste limitazioni della sovranità del Kosovo, sebbene possano apparire delle comuni “restrizioni della libertà” derivanti da un accordo internazionale nel senso sopra illustrato, possono avere un impatto particolarmente significativo per il Paese balcanico. Nel caso specifico, infatti, non ci troviamo dinanzi ad un Stato la cui sovranità è incontestata, che “cede”, “trasferisce” o “delega”, in condizione di parità con altri Stati, poteri o competenze ad una organizzazione internazionale per raggiungere degli obiettivi condivisi; qui siamo dinanzi ad una entità politica in fase di formazione, le cui sovranità e statualità sono già ampiamente dibattute, che rinuncia ad esercitare funzioni sovrane su una parte del proprio sistema giudiziario in favore di un'organizzazione internazionale per conseguire, peraltro, non degli obiettivi concordati, ma politicamente imposti.

Un ultimo aspetto che ci sembra utile evidenziare attiene, specificamente, all'istituzione della Camera speciale della Corte costituzionale. In proposito, infatti, si apre un'altra questione giuridica che riguarda i limiti all'esercizio della “giurisdizione costituzionale”. La Camera speciale della Corte costituzionale, infatti, ha il potere di interpretare la Costituzione del Kosovo e di decidere «any constitutional referrals under Article 113 of the Constitution relating to the Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office»¹⁰⁴.

Il punto appare particolarmente delicato dal momento che oggetto della limitazione, nel caso specifico, è la principale manifestazione del potere giurisdizionale dello Stato, ossia quello di interpretare la Costituzione, da cui dipende l'integrità e la stabilità dell'intero ordinamento. Questo aspetto, che non trova riscontro in altri tribunali misti, ha sollevato una serie di perplessità nella dottrina più attenta che si è posta la questione se «the SCC can allegedly pull interpretation of Kosovo's constitution into the realm of international criminal law therefore adversely affecting the stature of an independent country»¹⁰⁵.

internazionali assunti mediante lo scambio di note. Per ulteriori dettagli v., Special Chambers of the Constitutional Court of Kosovo, *KSC-CC-2020-11*, cit., dove la Camera «find the Proposed Amendments unconstitutional; or in the alternative, only find the Proposed Amendments constitutional to the extent that they have no impact on the KSC/SPO mandates and/or on Kosovo's related binding international obligations, including pursuant to the Exchange of Letters».

¹⁰² Assembly of Republic of Kosovo, Law No. 04/L-274 on Ratification of the International Agreement., cit., preambolo.

¹⁰³ Law No.05/L-053 on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office, cit., art. 1.

¹⁰⁴ I procedimenti giudiziari che non hanno collegamenti con le Camere speciali del Kosovo restano di competenza della Corte costituzionale. Per approfondire la ripartizione di competenze tra Corte costituzionale e Camera speciale della Corte costituzionale, si rinvia a E. HASANI, K. FISNIK, “Two Courts” for One Constitution, op. cit. e E. HASANI, M. GETOAR, *International(ized) Constitutional Court: Kosovo's Transfer of Judicial Sovereignty*, in *Vienna Journal on International Constitutional Law*, 2019, pp. 373-402.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 387.

Il dato di fatto, nel caso specifico, è che un organo giudiziario completamente sconnesso dalle autorità kosovare, il cui funzionamento, la cui composizione, il cui mandato e il cui finanziamento sono del tutto rimessi alle Istituzioni europee, è oggi responsabile di proteggere i valori e i principi fondamentali dell'ordinamento del Kosovo, anche da eventuali interferenze esterne di cui, però, ne costituisce una palese manifestazione.

5. Conclusioni

Al termine dell'analisi sembra utile proporre alcune considerazioni conclusive che se da un lato mettono in evidenza i risultati raggiunti, dall'altro aprono ulteriori questioni giuridiche che potranno essere oggetto di successive indagini.

Con riferimento specifico ai risultati conseguiti, appare utile sottolineare, innanzitutto, come l'analisi della struttura, della composizione e del funzionamento delle Camere abbia rivelato la “connotazione internazionale” di tali tribunali che produce conseguenze giuridiche sotto due profili specifici: in primo luogo, pregiudica il raggiungimento degli obiettivi propri dei tribunali penali misti e la capacità effettiva delle Camere di contribuire al processo di “*state-building*” in Kosovo; in secondo luogo, evidenzia un trasferimento di poteri e competenze dalle Istituzioni kosovare all'Unione europea, volontariamente accettato dallo Stato balcanico, dal quale nascono, tuttavia, alcuni limiti all'esercizio delle funzioni sovrane del Kosovo.

Con riferimento al primo profilo, ossia all'incapacità delle Camere di perseguire gli obiettivi metagiuridici dei tribunali misti, si è messo in evidenza come questa caratterizzazione internazionale abbia impedito alle Camere non solo di porsi come un interlocutore credibile e imparziale nel processo di pacificazione nazionale, ma anche di partecipare concretamente alla costruzione dell'apparato giudiziario del Kosovo attraverso, ad esempio, la formazione di giudici e operatori del diritto o la predisposizione di nuove procedure utili alla celebrazione dei processi. Per queste ragioni, nel tentativo di recuperare le funzioni e le finalità originarie delle Camere - che come altri tribunali misti nascono in una prospettiva di “*transitional justice*”¹⁰⁶ – potrebbe essere utile, ovviamente, ridefinire (e quindi rinegoziare con l'Unione europea) alcuni aspetti di tali Tribunali relativi, ad esempio, ai procedimenti di nomina dei giudici e dei procuratori e al graduale trasferimento in territorio kosovaro di quei casi giudiziari che non presentano particolari problematiche sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

A distanza di dieci anni dall'istituzione delle Camere, peraltro, una rimodulazione in tal senso, rappresenterebbe anche una dimostrazione di fiducia nei confronti delle autorità del Kosovo utile a ricostruire quel rapporto di reciproca collaborazione tra i Tribunali e la popolazione locale che si è completamente reciso a seguito dell'incriminazione dell'ex Presidente della Repubblica, Hashim Thaçi.

Va notato, poi, come un maggiore coinvolgimento di Pristina nel “governo” delle Corti possa giovare, altresì, all'immagine internazionale e alla contestata sovranità del Paese balcanico, presentandosi come il tentativo di “restituire” alle autorità kosovare quei poteri e quelle competenze, soprattutto in campo giudiziario, delegate all'Unione attraverso lo

¹⁰⁶ In questo senso, v. il preambolo della legge No. 04/L-274 di ratifica dello scambio di note, dove si afferma che l'istituzione delle Camere speciali del Kosovo ha l'obiettivo «to advance the rule of law in Kosovo, the need to increase their capacities».

scambio di note. Va precisato, infatti che, sebbene i limiti all'esercizio di funzioni sovrane evidenziati nella presente analisi abbiano natura volontaria e riguardino una porzione minima, per alcuni aspetti marginale, della sfera di sovranità del Kosovo, hanno consentito alle Camere di porre in essere un'attività giudiziaria piuttosto intrusiva. In questa prospettiva, ci limitiamo a rammentare come il lavoro delle Camere abbia condotto all'incriminazione e all'arresto del Presidente della Repubblica del Kosovo, Hashim Thaçi, del *leader* del Partito democratico del Kosovo e Presidente dell'Assemblea parlamentare, Kadri Veseli e del *leader* del partito per l'Autodeterminazione, Rexhep Selimi.

Sebbene queste incriminazioni possano apparire “coraggiose” e condivisibili perché ispirate dai valori della giustizia e dello stato di diritto, sono altresì paradigmatiche di come l'attività giudiziaria delle Camere non rappresenti affatto l'espressione della volontà e della sovranità delle autorità kosovare che non solo non hanno accolto di buon grado questi procedimenti, ma non hanno avuto - e non hanno tuttora - alcun ruolo, se non passivo, nel processo decisionale dei tribunali.

Si deve tener conto, poi, che i limiti all'esercizio della funzione giudiziaria emersi nell'ambito della nostra analisi si aggiungono ad altre e non meno incisive restrizioni della sovranità che nascono, ad esempio, dalla persistente presenza di diverse organizzazioni internazionali in Kosovo. A distanza di 25 anni dalla fine del conflitto e di oltre 15 anni dalla dichiarazione di indipendenza del Kosovo, infatti, alcune competenze sovrane di sicurezza e difesa del Paese balcanico continuano ad essere esercitate dalla missione KFOR, della NATO, la cui presenza in Kosovo, peraltro, è legittimata non da un atto di volontà di Pristina, ossia da un accordo tra le autorità kosovare e l'Organizzazione atlantica, ma dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza 1244, adottata ai sensi del capitolo VII della Carta¹⁰⁷. La missione KFOR – che ai sensi del par. 9 della risoluzione 1244 ha la responsabilità di pattugliare i confini, impedire l'insorgere di nuove ostilità e svolgere ogni altra attività per garantire la pubblica sicurezza in Kosovo – svolge un ruolo cruciale per la sicurezza del Paese balcanico come dimostrano, del resto, le ricorrenti crisi nel nord del Paese dove l'intervento delle forze NATO si è dimostrato spesso determinante¹⁰⁸.

Queste limitazioni all'esercizio della sovranità in tema di sicurezza e difesa andrebbero analizzate contestualmente alle competenze residuali, ma piuttosto invadenti, esercitate ancora oggi dalla missione EULEX. Si tenga presente, infatti, che la missione europea non solo continua ad avere responsabilità in materia di polizia e medicina forense e monitoraggio dei procedimenti giudiziari ma è competente, altresì, «to ensure the maintenance and promotion of public order and security including, as necessary, through *reversing or annulling* operational decisions taken by the competent Kosovo authorities»¹⁰⁹.

In definitiva, ci sembra ragionevole concludere che dall'istituzione, dal funzionamento e dall'operato delle Camere speciali, siano nati dei limiti oggettivi all'esercizio delle funzioni sovrane del Kosovo che producono conseguenze, principalmente, sulla dimensione interna della sovranità, in particolare sulla funzione giurisdizionale. Tali limiti, sebbene non sembrano *prima facie* sufficienti per contestare la statualità del Paese balcanico - nel momento in cui vengono esaminati insieme ad altre e non meno rilevanti restrizioni che derivano dalla presenza delle missioni internazionali in Kosovo - diventano indicativi di una diffusa

¹⁰⁷ Consiglio di sicurezza, risoluzione 1244 (1999), del 10 giugno 1999, par. 9.

¹⁰⁸ G. TRIANTAFYLLOU, *Statehood without an army: the question of the Kosovo Armed Force*, in A. ELBASANI, *International-Led Statebuilding and Local Resistance*, New York, 2020, p. 261 ss.

¹⁰⁹ Decisione del Consiglio 2018/856/PESC dell'8 giugno 2018 amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, art. 1, par. 2.

incapacità delle autorità kosovare di esercitare funzioni e prerogative statali che certo non giova all'affermazione della soggettività internazionale del Paese balcanico. Da questa prospettiva, dunque, il rischio è quello di un “*effetto boomerang*”, per cui degli organi giudiziari, originariamente istituiti per rafforzare l'immagine internazionale e le istituzioni del Kosovo¹¹⁰, si possano trasformare in un esperimento giuridico che limita la sovranità del Paese balcanico, rischiando di delegittimarne, seppur nella misura rilevata nella presente analisi, anche le pretese di statualità.

¹¹⁰ In questo senso, alcuni autori hanno affermato che le Camere speciali del Kosovo sono state pensate «as an instrument to fight the impunity, ensuring justice for victims, promoting state building, national reconciliation and peace in Kosovo and in the whole region». M. S. CATALETA, *The Kosovo Specialist Chambers, An International Tribunal Inside The National Judicial System*, in *Journal of International Criminal Law*, 2022, p. 2.